

Roma, 5 marzo 2020

e, p.c.
Alle Società Sportive
Agli Ufficiali di Gara
Al Presidente Onorario
Ai Componenti del Consiglio di Settore
Ai Componenti delle Commissioni Nazionali
Ai Componenti del Settore Tecnico Nazionale
Allo Staff Sanitario
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
Agli Uffici Federali

Loro Indirizzi

CIRCOLARE N°63/2020 JUDO

152° Consiglio di Settore Judo – 4 marzo 2020

Facendo seguito alle recenti disposizioni ed alla luce dell'ultimo Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che conferma la necessità di adottare sul territorio nazionale ulteriori misure restrittive atte al contrasto ed al contenimento del virus COVID-19, anche in ambito sportivo (vedi in particolare l'Art.1, lett. c)), il Consiglio Settore Judo, in via prudenziale, ha deliberato quanto segue:

Attività Nazionale

Sospensione di tutti gli eventi e le competizioni di ogni ordine e grado, sia Regionali che Nazionali, calendarizzate fino al 30 aprile 2020. In particolare, evidenziamo il differimento delle Fasi Regionali di Qualificazione dei Campionati Italiani Juniores ed Esordienti previste, rispettivamente, per il 14/15 Marzo ed il 28/29 Marzo, con il conseguente slittamento a data da destinarsi dei Campionati Italiani Juniores, previsti a Napoli il 18/19 Aprile, ed i Campionati Italiani Esordienti, previsti ad Ostia/RM il 25/26 Aprile p.v.

Detta sospensione risponde alla necessità di gestire al meglio l'emergenza sanitaria in attesa degli sviluppi di una situazione che, al momento, risulta in continua evoluzione.

Per quanto riguarda specificamente il contenuto dell'Art.1 lett. c) relativo alle attività di allenamento a livello agonistico e di base, la Federazione ha richiesto al CONI ed al Ministero competente eventuali chiarimenti per meglio definire modalità ed ambiti di applicazione del decreto. Pertanto, non appena possibile, sarà cura della Federazione fornire ulteriori informazioni in merito.

La Segreteria Federale comunicherà in tempi ragionevoli il nuovo Calendario dell'Attività Agonistica Federale relativamente alle competizioni oggetto della sospensione.

Iniziative analoghe saranno adottate dei Consigli di Settore Karate e Lotta, convocati in questi giorni.

Attività Internazionale

Relativamente all'attività Internazionale si prende atto della cancellazione da parte dei rispettivi governi del Gran Prix di Rabat (MAR) 6/8 Marzo, dell'European Judo Cup Senior di Zurigo (SVI) 7/8 Marzo, dell'European Judo Cup Cadet di Zagabria (CRO) 7/8 Marzo, dell'European Judo Cup

Junior di Coimbra (POR) 14/15 Marzo e del rinvio a data da destinarsi dell'European Judo Cup Junior di Lignano (ITA) 4/5 Aprile.

Inoltre, in accordo con la CNAG, viene deliberato di non partecipare a nessun titolo, né come Squadra Nazionale né come libera partecipazione delle ASD, alle seguenti competizioni internazionali: European Judo Cup Cadet di Tula (RUS) 28/29 Marzo e di Teplice (Rep.Ceca) 4/5 Aprile. Questa decisione, nello specifico, tiene conto dei rischi connessi alla misure restrittive già adottate dalle Autorità locali nei confronti dei viaggiatori provenienti da Nazioni estere.

Decreto Legge 2 Marzo 2020, n.9

Come noto, il DL 2 marzo 2020 n.9, reca misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza sanitaria in corso.

In particolare, l'Art.28 del Decreto (allegato), fornisce indicazioni utili per tutti coloro i quali hanno sostenuto le spese relative ai viaggi legati agli eventi sospesi e per l'eventuale richiesta di rimborso.

Nel confermare che tali decisioni prendono le mosse dalla salvaguardia della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e sulla base delle informazioni pervenute ad oggi da parte delle Autorità preposte, cogliamo l'occasione per inviare i più cordiali saluti.


Il Segretario Generale
Massimiliano Benucci

All. c.s.

Stralcio DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9.

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

... omissis

Art. 28.

Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:

... omissis

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera

e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

... omissis

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

... omissis

3. Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggio.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

... omissis

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria.

... omissis